

Ai Consigli di Amministrazione di

MONDO TV FRANCE SA, Parigi e MONDO TV (SUISSE) SA, Lugano

Relazione del revisore comune della fusione

Giudizio di revisione

In data 27 giugno 2023, MONDO TV (SUISSE) SA, Lugano e MONDO TV FRANCE SA, Parigi, hanno stipulato un accordo di fusione, che prevede la fusione delle due società, con l'incorporazione da parte di MONDO TV FRANCE SA di MONDO TV (SUISSE) SA mediante fusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LFus con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023. La fusione è soggetta all'approvazione delle Assemblee generali di entrambe le società, previste entro la fine dell'esercizio 2023, e a qualsiasi altra condizione stabilita nell'accordo di fusione. La fusione diventerà efficace al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Conformemente all'art. 15 cpv. 1 LFus i Consigli di Amministrazione di MONDO TV FRANCE SA e MONDO TV (SUISSE) SA ci hanno designato quale revisore comune della fusione.

Con riferimento all'art. 15 cpv. 4 LFus riassumiamo il nostro giudizio come segue:

- Il previsto aumento del capitale di MONDO TV FRANCE SA quale società assuntrice è sufficiente a salvaguardare i diritti degli azionisti di MONDO TV (SUISSE) quale società trasferente;
- Il rapporto di scambio determinato è ragionevole;
- I Consigli di Amministrazione di MONDO TV FRANCE SA e di MONDO TV (SUISSE) SA giustificano la scelta dei valori alla base della fusione riferendosi al valore medio di mercato degli ultimi 6 mesi secondo l'andamento dei rispettivi titoli in borsa. Riteniamo appropriata e sostenibile con i principi riconosciuti di valutazione aziendale la scelta del metodo di valutazione effettuato quale base per la determinazione del valore delle aziende partecipanti alla fusione. Riteniamo adeguato il metodo applicato per la determinazione del rapporto di scambio;
- Per la determinazione del rapporto di scambio è stato applicato lo stesso metodo per entrambe le società. Non s'impondeva l'applicazione di metodi diversi;
- Nella valutazione aziendale ai fini della determinazione del rapporto di scambio non si è dovuto tenere conto di particolarità.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la nostra revisione secondo i principi della raccomandazione di revisione 30 "Revisione secondo la legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di attivi e passivi". Le nostre responsabilità ai sensi di tali raccomandazioni sono ulteriormente descritte nella sezione «Responsabilità del revisore» della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alle Società, conformemente ai requisiti della categoria

professionale, e abbiamo adempiuto agli altri nostri obblighi di condotta professionale nel rispetto di tali requisiti.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità dei Consigli di Amministrazione

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione sono responsabili dell'allestimento e del contenuto del contratto di fusione del 27 giugno 2023, del rapporto di fusione del 21 agosto 2023, dell'allestimento dei bilanci al 31 dicembre 2022 su cui poggia la fusione e della loro conformità alle disposizioni legali. I Consigli di Amministrazione sono inoltre responsabile per i controlli interni da esso ritenuti necessari per l'allestimento e del contenuto del contratto di fusione, del rapporto di fusione e dei bilanci su cui poggia la fusione per consentire il rispetto delle disposizioni esenti da anomalie significative, imputabili a frodi o errori.

Responsabilità del revisore comune della fusione

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza in relazione agli aspetti valutativi del contratto di fusione, del rapporto di fusione e dei bilanci su cui poggia la fusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 4 LFus e l'emissione di una relazione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione eseguita in conformità alle RR 30 individui sempre un'anomalia significativa, qualora esistente. Le anomalie possono derivare da frodi o errori e sono considerate significative qualora si possa ragionevolmente attendere che esse, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori.

Nell'ambito di una revisione svolta in conformità alle RR 30, esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione. Inoltre:

- individuiamo e valutiamo i rischi di anomalie significative, imputabili a frodi o errori, definiamo ed eseguiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi ed acquisiamo elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non identificare un'anomalia significativa dovuta a frodi è più elevato rispetto al rischio di non identificare un'anomalia significativa derivante da errori, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
- acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno delle Società;
- valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili applicati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate, inclusa la relativa informativa.

Lugano, 21 agosto 2023

PKF Certifica SA



Gianluca Ambrogini
Perito revisore abilitato



Manuel Fuoco
Perito revisore abilitato

Allegati

- Contratto di fusione del 27 giugno 2023
- Rapporto di fusione del 21 agosto 2023
- Bilanci al 31 dicembre 2022 su cui poggia la fusione